




CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile  
Com.te Commiss. Capo Armando Stefanutto



### Ufficio COMANDO

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto  
Tel. 0421/81345  
e-mail comandantepm@comune.caorle.ve.it  
orario di apertura al pubblico  
**Tutti i giorni Matt.** dalle ore 08:00 alle ore 12:00  
**SAB./DOM. Pom.** dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
Istruttoria a cura di: Armando Stefanutto

Reg. Ord. n. 19

# ORDINANZA

(Art. 3 L.R. del Veneto 19 giugno 2014, n. 17 "Inserimento dell'art. 18bis nella L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 – tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" – Limiti)

## IL SINDACO

### Preso atto che:

- in data 24 giugno 2014 è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto la Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, con cui la Regione ha modificato la propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993 ad oggetto: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", inserendo, tra l'altro, l'art. 18 bis "accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia";
- il nuovo art. 18 bis consente, fra l'altro, la possibilità di accesso agli animali da compagnia a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; previo l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente;

**Dato atto** che il Comune di Caorle ha regolamentato l'accesso alla spiaggia dei cani con propri atti (Regolamento Tutela Animali approvato con Deliberazione del Consiglio n. 97 del 18.12.2012, Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010 e Ordinanza Dirigenziale n. 249 del 12.04.2010), consentendo l'accesso e la conduzione degli stessi in spiaggia esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, salvo che in tratti di arenili liberi appositamente individuati o in aree concessionate debitamente organizzate ed attrezzate allo scopo di ospitare gli animali da compagnia.

### Considerato che:

- il libero accesso degli animali da compagnia ed in particolar modo dei cani alla spiaggia, frequentata durante l'estate da migliaia di persone, compresi i bambini che giocano, possa comportare gravi problemi legati alla convivenza in spazi anche ristretti fra le persone e gli animali, nonché problemi di carattere igienico sanitario;
- è opportuno intervenire con apposita Ordinanza sulla S.U. al fine di limitare i disagi derivati dall'applicazione della nuova normativa Regionale in attesa di modificare i Regolamenti Comunali in materia;

**Rilevato** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 definisce gli ambiti di applicazione delle Ordinanze Sindacali in materia di Sicurezza Urbana comprendendo fra questi, art. 2, lett. e), i "comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso il loro utilizzo";

**Ritenuto, pertanto**, al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e garantire il libero utilizzo e la fruizione degli spazi pubblici come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di prevedere, per chi accede con i cani alle spiagge del Comune di Caorle opportune limitazioni alla circolazione ed alla

tenuta degli stessi, dando atto che, comunque, l'accesso alle aree in concessione attrezzate per la balneazione, se opportunamente segnalate e delimitate, è vietato ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 della L.R. del Veneto n. 60/1993, come modificata dalla L.R. del Veneto n. 17 del 19.6.2014;

**Visto:**

- la Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60, così come modificata dalla Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 17;
- l'Ordinanza del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute;
- il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2012;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della attività balneari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 249 del 12.04.2010;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- Visto lo Statuto Comunale

**ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

a) è fatto obbligo ai chi accede con i cani alle spiagge libere del Comune di Caorle, ivi compresa la battigia e le aree antistanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare, di tenere gli stessi al guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotarli di idonea museruola, fatta eccezione, per l'uso di questa, dei cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio o, per tutti, durante lo stazionamento, quando non vi siano altre persone o animali nel raggio di mt. 30. I conduttori dovranno, comunque avere sempre al seguito la museruola da utilizzare alla bisogna.

b) è vietato l'ingresso in acqua dei cani al di fuori delle zone all'uopo individuate.

Sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati.

L'attraversamento delle aree in concessione attrezzate al fine di raggiungere la battigia da parte dei cani condotti al guinzaglio e muniti di museruola potrà avvenire esclusivamente attraverso i corridoi all'uopo predisposti.

Nelle aree libere o date in concessione riservate ai cani accompagnati, si applicano le norme Regolamentari vigenti, se non contrastanti con le nuove disposizioni della L.R..

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza,

**La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 €100,00.**

**AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì, 9 luglio 2014

**Il Sindaco**

**F.to      Avv. Luciano Striuli**